

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL COMUNE DI ANCONA E NELLA PROVINCIA DI ANCONA (CON ESCLUSIONE DEI COMUNI DI JESI E SENIGALLIA)

Codice CIG: 7889365DF1

Indice:

- Art. 1 - Obiettivi dell'appalto
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Importo dell'appalto
- Art. 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Art. 5 - Ispezioni
- Art. 6 - Apparecchiature e Strumentazione
- Art. 7 - Avvisi agli utenti
- Art. 8 - Rendicontazione delle ispezioni
- Art. 9 - Catasto Impianti Termici
- Art. 10 - Qualifica del personale
- Art. 11 - Riservatezza
- Art. 12 - Modalità di Controllo dell'Ente appaltante
- Art. 13 - Pagamenti
- Art. 14 - Flussi finanziari
- Art. 15 - Osservanza di Leggi e Norme
- Art. 16 - Penali
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 18 - Risoluzione del Contratto, Recesso da parte dell'Ente appaltante
- Art. 19 - Controversie - Foro Competente - Continuità del Servizio in caso di Controversie
- Art. 20 - Stipulazione del Contratto, Documenti Contrattuali e Spese
- Art. 21 - Deposito cauzionale
- Art. 22 - Coperture Assicurative e Responsabilità per Danni
- Art. 23 - Trattamento dei dati personali
- Art. 24 - Disposizioni finali

Art. 1 - OBIETTIVI DELL'APPALTO

Mobilità & Parcheggi Spa, Soggetto Esecutore per il controllo e ispezione degli impianti termici per il Comune di Ancona e la Provincia di Ancona (ad eccezione dei comuni di Jesi e Senigallia) si propone l'obiettivo di affidare il servizio ispettivo sugli impianti termici siti nel territorio di competenza mediante l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario di verifica nei suoi diversi aspetti operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca:

I) - alla collettività la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza dei suddetti impianti;

II) - all'Amministrazione pubblica di adempiere agli obblighi normativi imposti dalla Legge n.10/91, dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n. 192/05 e ss. mm. ii., dalla *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici degli edifici* (di seguito, per brevità denominata anche Procedura operativa), approvata in data 12/12/2017.

Il Soggetto Esecutore, nei seguenti paragrafi, potrà essere indicato anche come Ente appaltante.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Ente appaltante affida all'Appaltatore (o affidatario), il quale si impegna ad espletare con la diligenza professionale allo scopo necessaria, il servizio ispettivo sugli impianti termici siti nel territorio di competenza e le attività accessorie e connesse così come specificato nel presente capitolato. L'attività ispettiva si dovrà svolgere in un periodo di 12 mesi dalla data di conclusione del contratto e il luogo di espletamento del servizio è l'intero territorio del Comune di Ancona e il territorio della Provincia di Ancona ad eccezione dei comuni di Jesi e Senigallia.

Resta inteso che l'appalto (e di conseguenza il presente capitolato) non avranno validità nel momento in cui dovesse venir meno l'affidamento del servizio da parte delle Autorità competenti.

DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO

Gli impianti termici, oggetto del servizio di ispezione, sono gli impianti a climatizzazione invernale a) ed estiva b), sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti di climatizzazione invernale ad uso civile dotati di uno o più sottosistemi di generazione a fiamma e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW ed inferiore a 3 MW;

b) con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo complessivo e globale stimato dell'appalto, in riferimento alla durata complessiva di 12 mesi, ammonta

- ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA come per legge per gli impianti di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW.
- ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA come per legge per gli impianti di potenza termica utile maggiore di 100 kW.

L'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, è stimato come segue:

- *Importo unitario per ogni singola ispezione di impianti con potenza termica utile minore o uguale a 100kW: euro 40,00 (quaranta)*
- *Oneri per la sicurezza : euro 0,00*
- *Ispesioni richieste N. 1.000 (mille)*
- *Importo finale : euro 40.000,00 (quarantamila)*

- *Importo unitario per ogni singola ispezione di impianti con potenza termica utile maggiore di 100kW: euro 60,00 (sessanta)*
- *Oneri per la sicurezza : euro 0,00*
- *Ispesioni richieste N. 1.000 (mille)*
- *Importo finale : euro 60.000,00 (sessantamila)*

A maggior chiarimento, l'importo unitario, per singola ispezione, si intende fisso anche qualora all'interno del medesimo impianto ci siano due o più generatori per i quali effettuare la prova di efficienza energetica.

L'importo unitario dell'ispezione comprende i costi delle attività di cui all'art.4 del presente capitolato.

La M&P Mobilità & Parcheggi Spa si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori anni 1 (uno) agli stessi prezzi e alle medesime condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Art. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con la formulazione dell'offerta in sede di gara e con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore si impegna nei confronti dell'Ente appaltante ad espletare le seguenti macro-attività, oggetto del servizio affidato e ad assumerne i relativi oneri ed incombeni prestazionali, in particolare:

A) effettuare visite ispettive sugli impianti termici siti nel territorio di competenza dell'Ente appaltante, come da *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici degli edifici, all'art.5*, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Soggetto Esecutore e dalla legge, provvedendo altresì, a curare le connesse, propedeutiche e conseguenti attività, nei termini meglio dettagliati nei successivi articoli del presente capitolato;

B) impiegare per tutta la durata dell'appalto tecnici e personale qualificato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del presente capitolato;

C) preparare i calendari di ispezione sulla base degli elenchi sommari delle utenze e delle autodichiarazioni forniti dall'Ente appaltante;

D) espletare tutta l'attività amministrativa connessa alle ispezioni: nello specifico predisporre e stampare, in accordo con il Soggetto Esecutore, gli avvisi di ispezione, i verbali di ispezione ed i modelli di messa a norma e spedire agli utenti i suddetti avvisi; emettere i verbali di ispezione in triplice copia ed inserirli singolarmente nel Software gestionale archiviando la copia cartacea firmata dall'utente; inviare ad M&P entro la fine della giornata, tramite mail, le copie originali dei verbali in formato elettronico, il riepilogo delle ispezioni in un file excel fornito dal Soggetto

Esecutore, le comunicazioni relative al negato accesso di cui all'art.6 comma 3 della Procedura operativa;

E) fornire un recapito postale ed un recapito telefonico, a disposizione del pubblico avente un'apertura di almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, funzionale al rilascio delle informazioni inerenti il servizio all'utenza. Fornire altresì un indirizzo e-mail ed un numero di telefax a cui l'utenza può rivolgersi;

F) individuare un Referente, espressamente a ciò delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente appaltante al momento della firma del contratto d'appalto, al quale attribuire l'espletamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Referente, dotandolo di telefono cellulare, in modo tale che sia contattabile per tutta la durata dell'affidamento e per la definizione di tutte le problematiche connesse all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti, al contrario assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Responsabile del Servizio designato dall'Ente appaltante o suo delegato e che questi gli abbiano ordinato, purché non mutino la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato in modo sostanziale.

Restano escluse dal servizio le attività istituzionali a carico del Soggetto Esecutore, quali:

- espletamento di una campagna di informazione finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici e sull'attività di ispezione;
- gestione e aggiornamento nel data base degli adeguamenti trasmessi dalle utenze dopo visita ispettiva con esito negativo;
- la riscossione delle tariffe ispettive;
- il recupero crediti.

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento che non sono espressamente riservate all'Ente appaltante saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 5 – ISPEZIONI

Di norma, sarà l'Ente appaltante a predisporre periodicamente l'elenco degli impianti da sottoporre ad ispezione. Tuttavia l'Ente appaltante, una volta definiti i criteri, potrà delegare l'attività suddetta all'Appaltatore. L'Appaltatore provvederà, in ogni caso, ad assegnare ai propri addetti le ispezioni da effettuare e ad inviare le lettere di avviso agli utenti.

L'Appaltatore presenterà con cadenza mensile, o altra cadenza richiesta dall'Ente, il cronoprogramma delle ispezioni all'Ente appaltante. Il Soggetto Esecutore controllerà il rispetto del cronoprogramma e delle date previste. Le ispezioni saranno condotte nei termini e secondo le modalità indicate dalla *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici*, tenuto conto della potenza e della tipologia dell'impianto da sottoporre ad ispezione, secondo le modalità anche tecniche previste dalla legge e dalle norme tecniche UNI-CEL.

La documentazione tecnica delle eventuali messe a norma degli impianti termici, di cui all'art.6 commi 11 e 12 della Procedura Operativa, dovrà essere inviata dal responsabile dell'impianto

direttamente all'Ente Appaltante che verificherà l'adeguamento alle prescrizioni imposte in sede di ispezione.

Le ispezioni saranno programmate in base ai criteri e alle priorità stabiliti dall'Art.8 e dall'Allegato 4 della legge 19 del 20 aprile 2015, e riportati all'Art.5 della Procedura operativa, fermo restando che in 4 anni dovranno essere ispezionati tutti gli impianti a gas metano o GPL con Potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e tutti gli impianti a combustibile liquido o solido con potenza utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW.

NON CONCORRONO NEL CALCOLO DEL NUMERO DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE E NON SARANNO PERCIO' REMUNERATE:

- a)** - le ispezioni espletate presso utenze che non siano in possesso di un impianto termico;
 - b)** - le ispezioni programmate su impianti termici esistenti ma non espletate, in particolare nel caso di impianti dismessi o in ristrutturazione, in tali casi l'Ispettore è tenuto a redigere un verbale a puro scopo di censimento;
 - c)** - le ispezioni programmate su impianti termici ma non espletate per negato accesso/assenza.
- Il costo generato all'appaltatore dalla mancata ispezione non è soggetto a rimborso, ma si intende forfettariamente compreso nell'importo a base di gara per la singola ispezione realmente effettuata.

Non si darà corso ad ispezioni agli impianti a ciclo frigorifero e ai generatori alimentati da fonte biomassa, fino a che non verranno definite specifiche norme UNI di riferimento. Qualora tali norme vengano definite nel corso di vigenza dell'appalto, il servizio di ispezione verrà esteso anche alle suddette categorie di impianti, ai medesimi patti e condizioni.

Art. 6 – APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti al reperimento, all'utilizzo ed alla manutenzione delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore deve avere per ogni ispettore la seguente dotazione minima di strumenti: cronometro; analizzatore di combustione; pompa di Bacharach; rilevatore fughe gas; rilevatore CO in ambiente; deprimometro con risoluzione di 0,1 Pa (UNI 10845-2000).

La ditta appaltatrice deve utilizzare nell'espletamento del servizio apparecchi e strumentazioni conformi alla normativa tecnica vigente ed ogni altra norma ad esse riconducibile.

La strumentazione utilizzata per la prova del rendimento di combustione per i generatori di calore, in particolare, dovrà essere conforme alla norma UNI 10389-1/2009, come prescritto dalla normativa vigente (art. 11 comma 14 del DPR 412/93 sostituito dall'art.8 comma 6 del D.P.R. 74/2013) e alla norma UNI 10845 e ss.mm.ii..

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e sottoposta a verifiche periodiche da parte di un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione, da inviare all'Ente appaltante alla firma del contratto di appalto e successivamente con cadenza annuale.

La strumentazione inoltre dovrà essere mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso l'Appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse ancorché munite dei certificati di manutenzione e verifica periodica.

L'Appaltatore dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo.

Art. 7 – AVVISI AGLI UTENTI

L'Appaltatore assume a proprio carico gli incumbenti ed i costi **per l'invio di avviso** dell'utenza in ordine all'espletamento dell'attività ispettiva mediante sopralluoghi, nei termini di cui all'articolo 6 comma 1 della *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici*.

L'avviso di ispezione, conforme al modello stabilito dall'Ente appaltante, conterrà, in via non esaustiva:

- a) - intestazione sia dell'Appaltante che dell'Appaltatore;
- b) - indicazione del giorno, della fascia oraria per l'effettuazione della ispezione e/o le diverse modalità per concordare la stessa;
- c) - termine decorrente dal ricevimento dell'avviso per concordare una diversa data o orario per l'espletamento dell'ispezione ed indirizzi e fasce orarie di riferimento per il contatto;
- d) - l'avvertenza delle conseguenze e la misura del rimborso spese dovuto per il caso di omessa ispezione per causa imputabile all'utente;
- e) - nel caso di ispezione onerosa (per impianti non autocertificati) nell'avviso dovrà essere riportata l'esatta indicazione della tariffa e dei rimborsi spese, diritti ad esenzioni e rateizzazioni eventualmente applicabili per l'ispezione, modalità e termini di pagamento, avvertenza espressa che in caso di intempestivo pagamento si procederà a recupero coattivo delle somme dovute;
- f) - dare evidenza in ogni comunicazione che il servizio è svolto su mandato dell'Ente appaltante, riportandone chiaramente anche i riferimenti di posta elettronica e telefonici.

L'appaltatore del servizio si impegna a differire la data programmata per la verifica almeno per una volta, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica.

In caso di assenza, il preavviso all'utente dovrà essere reiterato, tramite lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare l'effettiva ricezione del preavviso da parte dell'utente stesso.

Dopo la reiterazione dell'avviso, qualora anche in questo caso non si potesse effettuare l'ispezione per gli stessi motivi, per assenza o anche per il caso di rifiuto dell'utente, l'Appaltatore provvederà ad inserire l'utente negli elenchi di cui all'articolo 8 del presente capitolato da trasmettere all'Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Art. 8 – RENDICONTAZIONE DELLE ISPEZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore gli incumbenti ed i relativi oneri di preparazione e stampa dei Rapporti di prova e del modulo di avvenuta messa a norma "Servizio Ispezioni- comunicazione messa a norma impianto termico".

L'Appaltatore è tenuto, a mezzo dei propri ispettori, a redigere per ogni ispezione espletata, un verbale di ispezione (Rapporto di prova), conforme alle vigenti disposizioni di legge, avente i contenuti di cui al D.D.P.F 61/EFR del 04/06/2015, da redigere in tre copie. In caso di assenza e/o rifiuto all'accesso, l'Appaltatore dovrà redigere un Verbale di mancata effettuazione su modulo redatto dall'Appaltante, anch'esso redatto in tre copie.

L'appaltatore dovrà consegnare periodicamente all'Appaltante i rapporti di prova effettuati ed i verbali di mancata effettuazione, separati tra loro e riepilogati da un elenco da fornire anche su excel con tutti i riferimenti necessari per un utilizzo massivo.

In particolare, fermo restando l'obbligo di invio periodico dei rapporti di prova e degli elenchi di cui sopra, l'Appaltatore: entro 24 ore dalla data dell'ispezione, in presenza di gravi anomalie che possano recare danno alla pubblica o privata incolumità informa via PEC, trasmettendo i relativi rapporti di prova, l'Ente appaltante ed il Comune sul territorio del quale è situato l'impianto.

Art. 9 – CATASTO IMPIANTI TERMICI

Tutti i dati raccolti attraverso i sopralluoghi ispettivi e, in generale, attraverso le attività affidate all'Appaltatore contribuiranno all'aggiornamento della banca dati/catasto impianti termici in uso.

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a caricare tutti i dati, con cura e scrupolo, all'interno del data base del Soggetto Esecutore, utilizzando il software Iter Web della Oasi Software e/o il Software successivamente individuato dalla Regione Marche per la gestione del Curmit (Catasto unico regionale impianti termici).

Art. 10 - QUALIFICA DEL PERSONALE

L'Appaltatore assicura all'Ente appaltante che, per tutta la durata dell'appalto, il servizio sarà sempre svolto garantendo la professionalità e l'indipendenza dello stesso e del personale incaricato ad effettuare le ispezioni (come meglio specificato nell'Allegato C del DPR 74/2013).

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché gli ispettori mantengano un contegno corretto nei confronti dell'utente e dell'Ente Appaltante, osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del compito assegnato, a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'Ente appaltante. L'ispettore deve considerarsi soggetto all'obbligo di mantenere una ragionevole decenza nel proprio aspetto fisico e nel proprio abbigliamento, evitando in particolar modo di indossare pantaloni corti, ciabatte e altri capi simili.

Il comportamento scorretto e disdicevole da parte del personale impiegato, comporta l'allontanamento dal servizio del soggetto in questione a cura dell'Appaltatore.

Il personale dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e i chiarimenti formulati dagli utenti, strettamente inerenti il servizio, ma non potrà dare alcuna informazione in qualsiasi forma riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

Gli ispettori, in particolare, dovranno esibire, prima dell'inizio delle operazioni di verifica, il tesserino di riconoscimento provvisto di foto fornito dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a rendere telefonicamente reperibili gli ispettori al fine di poter essere contattati dall'utenza nel corso dell'attività di ispezione.

L'Ente appaltante si riserva di organizzare presso la propria sede un corso di formazione obbligatorio destinato agli ispettori.

Art. 11 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.. Tutti i documenti, dichiarazioni, analisi fumi, verbali di ispezione (rapporti di prova) e quant'altro prodotto nell'espletamento del servizio, in qualsiasi formato o supporto siano prodotti, saranno di proprietà dell'Ente appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento di cui venga in possesso in corso d'appalto ed inerente il servizio.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

Art.12 - MODALITA' DI CONTROLLO DELL'ENTE APPALTANTE

L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte, con la diligenza professionale allo scopo necessaria e l'Ente appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento gli opportuni controlli e verifiche.

L'Ente appaltante provvederà ad effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità, verifica di conformità delle ispezioni e del servizio rispetto alla *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici* ed al presente Capitolato senza che l'Appaltatore possa eccepire alcunché.

A tal fine l'Appaltatore dovrà consentire all'Ente appaltante ed ai suoi incaricati di poter verificare il rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Ente appaltante e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio conferito.

I controlli da parte dell'Ente appaltante e le eventuali prescrizioni dettate non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali, oltre che per le eventuali violazioni già commesse rispetto alle prescrizioni delle leggi e delle normative vigenti.

Qualora dal controllo delle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato o nella *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici*, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, nei termini indicati nella formale contestazione ricevuta.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo saranno registrate su apposito verbale di contestazione, che verrà sottoposto all'attenzione e firma della ditta o del suo rappresentante sul luogo che potrà apporre le proprie osservazioni sul verbale.

Anche in mancanza di firma, l'Ente appaltante provvederà a notificare il verbale all'Appaltatore. Quest'ultimo potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento del verbale. L'Ente appaltante si riserva di decidere in merito entro ulteriori 15 giorni, notificando le proprie determinazioni all'Appaltatore.

L'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità riscontrate.

In difetto di eliminazione della disfunzione rilevata, l'Ente appaltante potrà provvedere in proprio, addebitando alla ditta appaltatrice le spese sostenute. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Ente appaltante od a terzi, saranno assunti dall'Appaltatore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

E' prevista, da parte dell'Ente appaltante, la ricusazione di un ispettore per reiterate non conformità alla procedura o comunque per giustificato motivo.

Art. 13 – PAGAMENTI

L'Ente appaltante corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo dell'appalto mediante versamenti posticipati rispetto alla prestazione ed aventi scadenze mensili, in base al lavoro svolto.

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'Appaltatore ed ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme, costituendone la violazione una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del presente Capitolato d'Appalto.

Il corrispettivo viene liquidato dall'Amministrazione aggiudicatrice in favore dell'Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura in base al numero delle ispezioni effettuate nel mese considerato, recante:

- gli estremi (numero e data) della determinazione di aggiudicazione dell'appalto;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- l'indicazione del conto corrente dedicato dell'Appaltatore.
- un rendiconto mensile delle prestazioni rese (intese come numero e riferimenti delle ispezioni effettuate).

L'importo della fattura sarà determinato in proporzione al numero di ispezioni effettuate e al loro costo in base alla potenza termica. L'importo unitario, per singola ispezione, si intende fisso anche

qualora all'interno del medesimo impianto ci siano due o più generatori per i quali effettuare la prova di efficienza energetica.

Le fatture, emesse a norma di legge, con le informazioni come sopra descritte, devono pervenire all'Ente appaltante entro la prima decade del mese successivo al mese di riferimento e verranno liquidate entro il termine pattuito dalle parti in sede di stipula del contratto di appalto. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare, ovvero in caso di DURC non regolare. Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente ed i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione ovvero, analogamente, dal momento della regolarizzazione della documentazione o del predetto DURC.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'affidatario di richiedere lo scioglimento del contratto, né di interrompere il servizio.

L'Ente appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 14 - FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l'affidatario assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d'appalto per i servizi in oggetto non debba comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un unico affidatario senza che intervengano lavoratori del committente.

Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto.

L'affidatario è comunque tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Ente appaltante.

L'affidatario è, inoltre, tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale dell'affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio dell'Ente appaltante.

L'affidatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- nominativo del Datore di Lavoro;
- nominativo del RSPP e del Rappresentante dei lavoratori;
- nominativo del Medico competente;
- formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- mezzi e attrezzature disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazioni di protezione individuale;
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare:

- a rendersi edotto dei rischi specifici connessi con le attività affidategli;
- a possedere ed a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati;
- ad assumere manodopera capace e fisicamente idonea al fine del corretto ed efficace espletamento degli interventi;
- ad organizzare i propri dipendenti ed a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto, soprattutto, della normativa sulla sicurezza del lavoro; e a predisporre per conseguenza, nei riguardi del personale impiegato tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni ed a verificarne il corretto utilizzo. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore;
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso ed a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio;
- ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori ed a far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro; a segnalare tempestivamente all'Ente appaltante il verificarsi di infortuni ai propri dipendenti da denunciarsi all'INAIL o di incidenti con seri danni a cose eventualmente occorsi.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente l'Appaltatore, il quale rimane responsabile esclusivo dell'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e di tutte le disposizioni di legge nei confronti del personale impiegato ed è altresì unico responsabile per danni procurati a terzi, per conto proprio o dei propri incaricati e dipendenti.

L'Ente appaltante resta, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto con enti mutualistici e previdenziali per le assicurazioni che l'appaltatore dovrà effettuare nei confronti del personale occupato ai sensi di legge.

L'Ente appaltante potrà procedere, in qualsiasi momento, ad effettuare verifiche sulla ottemperanza alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione in tema di tutela del lavoro, previdenziale, assicurativa e contrattualistica.

Per tali effetti:

A) - l'Ente appaltante si riserva di richiedere misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge l'Appaltatore è tenuto ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone in relazione alle circostanze particolari in cui il servizio potrà essere svolto;

B) - l'Appaltatore si impegna a trasmettere al Soggetto esecutore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici, la quale documentazione gli potrà essere richiesta in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dall'Ente appaltante.

C) - per assicurare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 7, della L. 19.3.1990 n. 55 e ss.mm. ed ii., l'Ente appaltante effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione e dell'ultimazione del servizio, all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni, competenti per il luogo di esecuzione del servizio.

Art. 16 - PENALI

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e di espletamento del servizio, contenute nel presente Capitolato d'Appalto, nelle norme e provvedimenti nello stesso richiamati e nei restanti atti di gara.

Per il caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto nei termini di cui all'articolo 18 del presente capitolato, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestatagli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti da quest'ultimo e/o da privati a causa dell'inadempimento, è tenuto, qualora richiesto, al pagamento di una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,03 e 0,10 per cento dell'ammontare netto contrattuale complessivo, e comunque non superiore al dieci per cento dello stesso importo, come di seguito precisato:

TIPOLOGIA DEL RITARDO/ INADEMPIMENTO/ MISURA DELLA PENALE

1 - Ritardo, in sede di verifica periodica di cui all'art. 5, dell'attività ispettiva rispetto al cronoprogramma mensile presentato 0,03 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo calcolato per ogni ispezione ritardata oltre la data di conclusione prevista per il cronoprogramma approvato;

2 - ritardata trasmissione/caricamento all'Ente appaltante di copia dei rapporti di prova e degli elenchi di cui all'art.8 terzo comma del presente capitolato 0,03 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo;

3 - ritardo nella comunicazione all'Ente appaltante degli impianti pericolosi di cui all'art. 8 quarto comma del presente capitolato 0,10 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo;

4 - ritardo delle comunicazioni degli impianti che non hanno effettuato la messa a norma per ispezioni con esito negativo di cui all'art. 8 secondo comma del presente capitolato 0,03 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo;

5 - ritardata reperibilità ed intervento del Referente indicato dall'Appaltatore negli orari e giorni prestabiliti 0,03 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo;

6 - ritardo nell'aggiornamento dell'archivio impianti/catasto informatico 0,10 per cento/die Per i ritardi non contemplati nella suddetta tabella sarà applicabile, la penale dello 0,05 per cento/die dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica commessa nel corso della durata dell'Appalto.

Qualora l'inadempimento comporti l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale è disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo della Ditta presso la sede legale, dove sarà anche indicato il termine entro cui ovviare all'infrazione, alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.

L'Ente appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta su fattura utile, in ogni caso, su ogni somma utile dovuta all'Appaltatore e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Ente appaltante. Sull'istanza di applicazione e di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Settore competente del Soggetto esecutore.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

L'Ente appaltante potrà effettuare inoltre trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore.

Art. 17 - SUBAPPALTO / DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto dell'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE.

Fermi restando i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, l'Amministrazione aggiudicatrice, fatta salva ogni rivalsa per danni e salvi restando, inoltre, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato (art. 16), ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c) grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - la frode, falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - in caso di introito di tariffe, rimborsi spese, somme direttamente dagli utenti;
 - qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato grave disservizio per l'Ente appaltante;
- d) reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- f) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- g) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- h) motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il Soggetto Esecutore;
- i) inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- j) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l'Ente, mediante provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente, procederà alla contestazione formale, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà la risoluzione del contratto. Ciò

con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'affidatario dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'affidatario, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con raccomandata A.R. Con la risoluzione del contratto l'Ente acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Dopo tale comunicazione l'Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore intervento. L'Appaltatore risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione aggiudicatrice dalla risoluzione del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Ente appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore della ditta appaltatrice delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite sino al momento dell'effettivo recesso e di una somma pari al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che la ditta appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili. Il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni dalla sua notificazione presso la sua sede legale.

Art. 19 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Responsabile dell'Ente appaltante.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al committente.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ancona, sezione competente.

Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, DOCUMENTI CONTRATTUALI E SPESE

Il capitolato speciale d'appalto, la procedura operativa, le polizze di garanzia e di assicurazione fanno parte integrante del contratto.

La stipula del contratto avverrà, a pena di decadenza, decorso il termine dilatorio come da D.Lgs n. 50/2016, entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, in ogni caso, dall'invio della apposita comunicazione di invito alla stipulazione.

Tutte le spese di contratto, di bollo, di registrazione, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e di scritturazione, le spese che saranno necessarie per il contratto, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il contratto, relativo ad appalto di servizi soggetto ad IVA, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e sconta l'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di obbligatorietà.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di ispezione si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Art. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dal D.Lgs 50/2016, per l'ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione è ridotto del 50% nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 o del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La mancata prestazione della cauzione entro il termine previsto per la stipula del contratto, comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'affidatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, l'Ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.

Art. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'Ente appaltante è sollevato dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale dell'Appaltatore.

Sanzioni e spese eventuali, cui l'Ente appaltante dovesse essere costretta per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

In tal caso l'Ente appaltante informerà l'Appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione, affinché quest'ultimo possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa dell'Ente appaltante si attualizza con il pagamento della sanzione e delle eventuali spese e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'Appaltatore, dietro

esplicita richiesta del Soggetto esecutore, provveda direttamente al pagamento della sanzione medesima.

A carico dell'Appaltatore rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nell'effettuazione del servizio e a tal fine l'Appaltatore solleva l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

A tal fine l'affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, da presentare in originale prima della stipula del contratto, al quale verrà allegata copia della stessa. La polizza:

a) dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di ispezione degli impianti termici, anche se qui non menzionato e per responsabilità civile operatori (RCT / RCO ossia Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori);

b) dovrà prevedere una somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione pari almeno ad Euro. 500.000,00 (diconsi cinquecentomila//00) ed il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno ad Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila//00)/sinistro. La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio affidato.

La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I, dalla capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuno degli operatori costituenti il Raggruppamento.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuno contraente e quelli acquisiti da terzi verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati.

Le Parti danno atto che lo svolgimento dell'attività comporta l'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di terzi che sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza in materia di privacy ai sensi del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR).

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificato e previsto nel Capitolato di Appalto si rinvia alla *Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici*, al Disciplinare di gara, all'avviso per manifestazione d'interesse, al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., al codice civile, alle disposizioni di Legge e regolamenti e alle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia oggetto dell'appalto, a quelle in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla disciplina dei contratti pubblici, che la ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi e/o la stipulazione del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.